

DIVIETO DI FUMARE NEGLI ISTITUTI DI CURA

Gentile Direttrice, egregio Direttore
Gentile collega, egregio collega

Dal 12 aprile 2007 entra in vigore il “**Regolamento concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare**” pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 30 marzo 2007 (<http://www.ti.ch/CAN/temi/fu>).

L'art. 1 decreta il divieto di fumare negli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo chiusi delle **strutture sanitarie** ai sensi dell'art. 79 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989. Il cpv. 3 specifica pure che “*le tende e i gazebo sono considerati chiusi se non aperti almeno al 50%*”.

Alla direzione di ogni istituto compete la rigorosa applicazione del Regolamento; il personale e i residenti degli Istituti di cura sono tenuti ad adeguarsi alle nuove normative.

In particolare raccomandiamo, per ragioni di sicurezza, di mantenere chiaro il divieto di fumare all'interno delle camere da letto.

Per i fumatori gli Istituti possono predisporre un apposito locale che deve essere dotato d'impianto di ventilazione e di porta a chiusura automatica secondo le nuove norme previste dall'art. 47u del Regolamento della legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996:

(http://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/f500a.htm).

Poiché siamo alle porte della bella stagione i fumatori possono uscire dall'Istituto; richiamiamo comunque l'attenzione affinché si preveda per tempo utile la preparazione di un adeguato locale fumatori.

Un'informazione più completa può essere trovata sul sito internet www.prevenzione.ch. Domande di dettaglio relative all'applicazione possono anche essere poste alla Sezione sanitaria, telefono 091 8143050.

Ringrazio per l'attenzione e porgo i migliori saluti.

Il Medico cantonale
I. Cassis

Bellinzona, 13 aprile 2007